



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 27/06/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 24 giugno 2002, n. 250

Autorizzazione all'apertura di dispensari stagionali nelle località dei comuni nella provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 362/91. Stagione estiva 2002. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive modificazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'U.O. piante organiche farmacie, confermata dal Dirigente dell'Ufficio farmaceutico del Settore Sanità, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 dell'8.11.91 n.362, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T.;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99 pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99 ha regolamentato con criteri di massima, l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, precisando che in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Apt provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale da parte del Comune richiedente, mentre in casi di rinnovo autorizzativo è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere delle relative Apt; con nota prot. n. 138 del 19 Giugno 2002 la Asl Le/1, ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Lecce, Melendugno e Nardò esprimendo il proprio parere favorevole, richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle rispettive località marine, qui di seguito indicate:

AUSL LE/1:

Comune di Lecce località S. Cataldo

Comune di Lecce località Casalbate

Comune di Melendugno località Torre dell'Orso

Comune di Nardò località S. Isidoro

Anche il Comune di Porto Cesareo, ha con deliberazione di Giunta Municipale n. 81 dell'8/5/02 richiesto l'apertura per la prima volta di un dispensario farmaceutico stagionale nella località di Torre Lapillo. Tuttavia manca per la predetta località, la comunicazione come per legge da parte della Apt, delle presenze turistiche.

Pertanto l'eventuale apertura del suddetto esercizio di Torre Lapillo è rinviata a eventuale e conclusivo procedimento istruttorio ancora in atto.

Con nota prot. n. 11374 dell'1/16/02, anche la Asl Le/2, ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Andrano, Castro, Morciano di Leuca, Racale, Salve, S. Cesarea Terme, Taviano, Ugento Alliste, Sannicola esprimendo il proprio parere favorevole richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle rispettive località marine, qui di seguito indicate:

Asl Le/2:

Comuni di:

Andrano Marina di Andrano

Castro Marina di Castro

Morciano di Leuca Località Torre Vado

Racale Località Torre Suda

Salve Località Torre Pali

S. Cesarea Terme Località S. Cesarea Terme

Taviano Località Mancaversa

Ugento Località Lido Marini

Ugento Località Torre Mozza

Alliste Marina di Alliste

Sannicola Località Conchiglie.

Per la Marina di Alliste, questo Assessorato con nota prot n. 24/12762/15 del 20/6/02 ha richiesto al relativo Comune e alla Apt di integrare la documentazione prodotta, che consenta di autorizzare l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località Posto - Rosso - Cisternella. A tutt'oggi non pervenuta, per cui l'eventuale apertura è rinviata a successivo procedimento integrativo.

Vista, altresì, la documentazione riferita alle altre località turistiche presenti nei Comuni sopracitati e quanto trasmesso dall'Apt di Lecce, per il tramite delle rispettive Asl.

Considerato che le suddette farmacie stagionali dovranno essere sottoposte a verifica ispettiva da parte delle ASL Le/1 e Le/2, territorialmente competenti e che le stesse notificheranno copia del verbale all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Si propone di autorizzare l'apertura dei dispensari stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2002 nelle località innanzi specificate.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera.

Il Dirigente

Ufficio Assistenza farmaceutica

Sig.ra Carmela Cavallo

Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione e certificazione agli atti d'Ufficio acquisita, si propone:

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica del Settore Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente proponente dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica;
- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi esposte, di disporre quanto segue:

Di rinnovare ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 362/91 ed in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18/5/99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7/6/99, l'autorizzazione alla apertura di n. 1 dispensario farmaceutico stagionale per ciascuna località turistica dei comuni della provincia di Lecce, così come si seguito specificato:

A.U.S.L. Le/1:

Comune di Lecce località S. Cataldo

Comune di Lecce località Casalbate

Comune di Melendugno località Torre dell'Orso

Comune di Nardò località S. Isidoro

A.U.S.L. Le/2

Comuni di:

Andrano Località Andrano

Castro Località Marina di Castro

Morciano di Leuca Località Marina di Torre Vado

Racale Località Marina di Torre Suda

Salve Località Torre Pali

S. Cesarea Terme Località Marina di

S. Cesarea Terme

Taviano Località Marina

di Mancaversa

Ugento Località Lido Marini

Ugento Località Torre Mozza

Di incaricare le A.S.L. Le/1 e Le/2 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità, copia del relativo verbale.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e le circolari assessorile prot. n. 24/8968/524/15 del 17.4.97 e n. 24/5700/15 del 19/3/02 a decorrere dalla data 15 Giugno 2002 al 15 Settembre 2002;

Di provvedere con successivo provvedimento ad autorizzare, qualora pervenga idonea documentazione, i dispensari farmaceutici stagionali nei Comuni di Alliste e Porto Cesareo per la stagione estiva 2002.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP della Regione, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato:

Ai Direttori Generali delle rispettive A.S.L. Le/1 e Le/2 e per il loro tramite ai rispettivi Comuni interessati all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo
